

R.G. n. 4894/2013

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice designato

Letto il ricorso depositato in data 13 giugno 2013 dagli Avvocati Dionigi Scano e Daniel Porcu, procuratori per delega a margine del ricorso di Olbia Mitili società Cooperativa a.r.l., con sede in Olbia, con il quale quest'ultima quale socia della Maricoltori di Olbia società consortile a.r.l., con sede in Olbia, in via cautelare d'urgenza ai sensi dell'art.700 cpc, ha richiesto la autorizzazione a consultare ed estrarre copia di alcuni dei libri sociali e della documentazione relativa all'amministrazione;

letto il decreto con cui questo giudice in data 14 giugno 2013 ha accolto la richiesta tutela nei seguenti termini << esaminati gli atti e ritenuto, alla luce delle deduzioni e produzioni documentali della parte ricorrente ( ed, in particolare, della istanza di accesso alla documentazione inviata dal socio odierna ricorrente alla società per la prima volta in data 24/26.4.2013 e della risposta resa via mail dall'amministratore della società convenuta in data 8.5.2013, nonché dei successivi scambi di mail tra i legali che rappresentano il socio di minoranza e la società consortile avvenuti nei giorni 29 e 30 maggio 2013) che, allo stato, sia rimasta accertata la violazione da parte della società della previsione di cui all'art.2476, secondo comma, c.c. (il quale, come modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, con riferimento alla società a responsabilità limitata, attribuisce ai "soci che non partecipano all'amministrazione" il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione"), applicabile nel caso in esame in forza della previsione di cui all'art.2615-ter c.c., atteso che, a fronte della legittima richiesta di accesso formulata dal socio, l'amministratore ha di fatto negato il diritto d'accesso (poiché, dapprima, ha così risposto alla richiesta del socio: "siamo impossibilitati ad un incontro per il giorno 9 maggio 2013", senza peraltro indicare una data prossima in cui dar corso all'accesso e, successivamente, pur sollecitato dal socio non ha mai reso nell'arco di un mese possibile l'accesso) ;

ritenuto che le circostanze sin qui emerse legittimano, nei limiti qui in rilievo del *fumus boni iuris*, il riconoscimento della tutela cautelare richiesta e, quanto al *periculum in mora*, che, allo stato, sussista anche il fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla condotta tenuta dalla società in relazione ai fatti prospettati in ricorso, visto che al socio - anche in relazione ad importanti vicende societarie quali l'approvazione del bilancio ed il mancato pagamento di ingenti crediti - viene impedito l'esercizio del diritto al controllo, e al danno che può derivare agli interessi del socio se si continuasse ad inibirgli o ad ritardare la conoscenza della reale situazione societaria;

ritenuto, poi, che la convocazione della parte convenuta potrebbe pregiudicare l'attuazione del presente provvedimento; visto l'art.669-sexies, comma secondo, c.p.c. ordina in via d'urgenza alla Maricoltori di Olbia società consortile a.r.l., con sede in Olbia, in persona dell'amministratore in carica, l'esibizione alla socia Olbia Mitili società Cooperativa a.r.l., con sede in Olbia, anche tramite professionista di sua fiducia - purchè si tratti di un dottore commercialista o un ragioniere commercialista o un revisore dei conti, figure professionali in cui alla competenza tecnica si accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il segreto professionale, al fine di garantire l'interesse della società a che le notizie e le informazioni relative all'attività sociale non vengano diffuse all'esterno) dei libri sociali e di tutta la documentazione della società oggetto dell'elenco contenuto nella missiva del 24 aprile 2013 prodotta sub documento n.6 nel presente procedimento, mettendola a disposizione della ricorrente presso la sede sociale e con facoltà di estrazione di copia a spese del richiedente nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì di ogni settimana in orario ricompreso tra le ore 9/13 - 17/20 previo avviso via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della società o telegrafico presso la sede della società di almeno 24 ore >> ;

rilevato che il ricorso ed il decreto di cui sopra sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla società convenuta che si è costituita nella presente fase del procedimento a ministero dei procuratori avvocati Jacopo Merlini e Roberta Campisi;

ritenuto che - alla stregua delle difese svolte dalla società convenuta e della nuova

documentazione prodotta – non solo debba escludersi che sia cessata tra le parti la materia del contendere (avendo parte convenuta concluso per la revoca del decreto e la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria), ma che permangano i presupposti, quali segnatamente individuati ed indicati nel richiamato decreto, per autorizzare la misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente (salvo – ed in via di mera modifica – meglio regolare l’esercizio del diritto all’esibizione del socio così come da dispositivo), atteso che la società convenuta nelle sue difese, per un verso, ha espressamente riconosciuto che, a fronte di una prima richiesta del socio di minoranza datata 24/26 aprile 2013, ha dato una concreta disponibilità all’accesso solamente con la missiva in data 11 giugno 2013 con la quale venne indicata la data del 18 giugno 2013 e, per altro verso, ha giustificato la mancata disponibilità ad avere reso possibile l’esame dei libri e della documentazione in detto lasso di tempo in relazione ad “impegni precedenti ed improrogabili (chiusure contabili per approvazione bilancio, incontri presso le banche, ecc )”, così dimostrando di avere dato una personale interpretazione alla previsione di cui all’art.2476, secondo comma, c.c. del tutto contraria al contenuto ed alla ratio della norma che tutela il diritto del socio di minoranza alla consultazione dei libri e dei documenti in maniera effettiva e reale e non consente certo che l’organo amministrativo possa, come invece è avvenuto nel caso in esame, limitare l’esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione i tempi di consultazione della documentazione;

ritenuto che in ragione dell’accoglimento del ricorso ed in applicazione della disposizione di cui all’art.669-octies cpc non debba essere fissato il termine per l’inizio della causa di merito;

ritenuto che in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta debba essere condannata alla

rifusione delle spese in favore della ricorrente nella misura liquidata nel dispositivo.


p.q.m.


Visti gli artt. 669-octies e 700 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina in via d'urgenza alla in via d'urgenza alla Maricoltori di Olbia società consortile a.r.l., con sede in Olbia, in persona dell'amministratore in carica, l'esibizione alla socia Olbia Mitili società Cooperativa a.r.l., con sede in Olbia, anche tramite professionista di sua fiducia - purchè si tratti di un dottore commercialista o un ragioniere commercialista o un revisore dei conti, figure professionali in cui alla competenza tecnica si accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il segreto professionale, al fine di garantire l'interesse della società a che le notizie e le informazioni relative all'attività sociale non vengano diffuse all'esterno) dei libri sociali e di tutta la documentazione della società oggetto dell'elenco contenuto nella missiva del 24 aprile 2013 prodotta sub documento n.6 nel presente procedimento, mettendola a disposizione della ricorrente presso la sede sociale e con facoltà di estrazione di copia a spese del richiedente nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana in orario ricompreso tra le ore 9/13 previo avviso via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della società o telegrafico presso la sede della società di almeno 24 ore ;

condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.010,00, di cui € 840,00 per la fase di studio, € 420,00 per la fase introduttiva ed € 750,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso delle spese vive documentate pari ad € 637,92 ed agli accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 9 luglio 2013.

L'Operaio Giudiziale  


Depositato in Cancelleria  
Cagliari 10 LUG. 2013  
L'Operaio Giudiziale  


Il giudice designato  
dott. Ignazio Tamponi  
